

RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE	DISCIPLINA	INTERVENTO AMMESSO	INTERVENTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
<p><b>Articolo 2 primo comma lettera a) e b)</b></p>	<p><i>È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:</i></p> <p>a) <i>la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;</i></p> <p>b) <i>la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.</i></p> <p><i>Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d'uso.";</i></p>	<p><b>X</b></p>		<p>In alcuna parte del territorio comunale si ravvisa l'esistenza delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche che l'articolo 5, sesto comma, della l.r. 13/09 prevede debbano sussistere per escludere alcune parti di territorio dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 I comma lettera a) e b);</p>
<p><b>Articolo 2 II comma</b></p>	<p><i>Nelle aree destinate all'agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assenti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.";</i></p>		<p><b>X</b></p> <p>in Ambito territoriale T4 – del territorio naturale nelle parti denominate "aree non soggette a trasformazione urbanistica" ai sensi dell'art. 111 della Disciplina Generale del Piano delle Regole</p>	<p>In Ambito territoriale T4 – del territorio naturale nelle parti denominate "aree non soggette a trasformazione urbanistica", non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della l.r. 13/09 poiché trattasi di aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica come previsto dall'art. 5 III comma lettera a) L.R. 13/2009;</p>

RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE	DISCIPLINA	INTERVENTO AMMESSO	INTERVENTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
<p><b>Art. 3</b> <b>I e II comma</b></p>	<p><i>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:</i></p> <p><i>a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;</i></p> <p><i>b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.</i></p> <p><i>2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della L.R. n. 24/2006. A conclusione dell'intervento il proprietario deve dotarsi dell'attestato di certificazione energetica dell'intero edificio."</i></p>	<p><b>X</b></p>		<p>In alcuna parte del territorio comunale si ravvisa l'esistenza delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche che l'articolo 5, sesto comma, della l.r. 13/09 prevede debbano sussistere per escludere alcune parti di territorio dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 I e II comma;</p>

RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE	DISCIPLINA	INTERVENTO AMMESSO	INTERVENTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
<p><b>Art. 3 III comma</b></p>	<p><i>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e della L.R. 24/2006. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.”;</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>X</b></p>		<p>In alcuna parte del territorio comunale si ravvisa l'esistenza delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche che l'articolo 5, sesto comma, della l.r. 13/09 prevede debbano sussistere per escludere alcune parti di territorio dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 III comma;</p>
<p><b>Art. 3 IV comma</b></p>	<p><i>All'interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al parere delle commissioni regionali di cui all'art. 78 della L.R. n. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.”;</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>X</b></p> <p>Limitatamente ad interventi di sopraelevazione in quanto unici a garantire quella coerenza degli edifici con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del centro storico del Comune di Bisuschio richiesta dall'art. 3 comma quarto della l.r. 13/09</p>		<p>In Ambito territoriale T1, si reputano gli interventi di sopraelevazione gli unici a garantire quella coerenza degli edifici con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del centro storico del Comune di Bisuschio richiesta dall'art. 3 comma quarto della l.r. 13/09</p>

RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE	DISCIPLINA	INTERVENTO AMMESSO	INTERV. NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
Art. 3 V comma	<i>È ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.</i> ;	<b>X</b>		In alcuna parte del territorio comunale si ravvisa l'esistenza delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche che l'articolo 5, sesto comma, della l.r. 13/09 prevede debbano sussistere per escludere alcune parti di territorio dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma V.
Art. 4 primo comma	<i>In alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.</i> ;		<b>X</b> Non applicabile	Sul territorio comunale, non sono presenti quartieri di edilizia residenziale pubblica

RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE	DISCIPLINA	INTERVENTO AMMESSO	INTERVENTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
<p><b>Articolo 5 terzo comma, lettera b)</b></p>	<p>Gli interventi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della presente Legge non trovano comunque applicazione:</p> <p>b) Con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico;</p>		<p style="text-align: center;"><b>X</b></p> <p>Agli edifici individuati in base alle caratteristiche di cui alla lettera b)</p>	<p>E' possibile individuare come segue gli edifici di cui alla lettera b) della succitata norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immobili compresi in ambito territoriale T1 – della città storica cui è attribuita classe I (artt. 48s e seguenti del documento PdR 14.0 Classificazione degli edifici storici);</li> <li>- Edifici qualificati “elemento rilevante” ai sensi dell’art. 182 della disciplina del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 22 Aprile 2009, riconosciuto che tali edifici siano portatori di valori storici e architettonici da preservare da ogni possibile modificazione;</li> <li>- Edifici individuati con Delibera Consiliare n. 44 del 27.09.2005 relativa ad individuazione edifici di maggiore interesse storico ed architettonico al fine di normare gli interventi edilizi ai fini di tutelare i valori storici ed architettonici del territorio Comunale;</li> <li>- Edifici indicati nel documento PdR 11.0 “<i>Vincoli di tutela</i>” allegato al PGT approvato in data 22.04.2009, con particolare riferimento al Vincolo Monumentale ai sensi dell’art. 136 D. Lgs. 42/2004;</li> </ul>

RIFERIMENTO LEGGE REGIONALE	DISCIPLINA	INTERVENTO AMMESSO	INTERVENTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
<b>Art. 5 quarto comma</b>	<i>Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.”;</i>	<b>RIDUZIONE APPLICATA 10%</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Interventi di cui all’art. 2 comma I “Utilizzo del patrimonio esistente”: riduzione del 10%;</li> <li>– Interventi di cui all’art. 3 I, II, III e V comma “Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti”: riduzione del 10%;</li> </ul>